



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

Liceo Carmine Sylos

Classico-Linguistico-Economico Sociale

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto
Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577
email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it
web: www.liceosylos.gov.it



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Circolare n.13

Bitonto, 09/09/2018

Ai Docenti
al personale ATA
al sito web d'Istituto

Oggetto: Dichiarazioni dei docenti (per l'esercizio della libera professione, lezioni private ed esercizio di altre attività economiche (art. 508 del D.L.vo 297/94) e permessi Legge 104/92 - A.S. 2019/20

Come comunicato nel Collegio docenti, il personale docente impegnato nell'esercizio della libera professione, lezioni private e/o altre attività economiche, ex art. 508 D.L.vo 297/94, dovrà presentare apposita istanza entro la data di inizio delle lezioni per essere autorizzato. Altresì i docenti che eventualmente intraprendano nel corso dell'anno scolastico le suddette attività dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il personale che sistematicamente usufruisce di permessi ai sensi della L.104/92 esibirà una programmazione mensile ove prevedibile per agevolare l'organizzazione del servizio.

Il personale in indirizzo, che fruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92, è tenuto a comunicare, entro il 30/09/2019, gli eventuali intervenuti mutamenti dei requisiti personali e familiari della documentazione esibita all'atto della richiesta dei benefici in questione e a presentare ogni altra documentazione a rinnovo della precedente.

La legge n. 104/92, all'art. 33 comma 3 e succ. modd. (L. n. 53/2000, circ. INPS n. 133/2000, L. n. 183/2000) riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di 3 giorni di permesso al mese, per assistere il familiare disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i permessi vanno utilizzati per le finalità previste dalla legge e non per soddisfare esigenze che nulla hanno a che vedere con l'assistenza del disabile, in quanto si tratterebbe di un comportamento che porta con sé "disvalore sociale da condannare" ed un impegno economico per l'erario, come ribadito dalla Suprema Corte, Cassazione/Sez. Civile, con sent. n. 8784 del 30 aprile 2015, che ha statuito il licenziamento per giusta causa (licenziamento per motivi disciplinari) di un lavoratore, che aveva chiesto un giorno di permesso ai sensi della suddetta legge e ne aveva usufruito parzialmente per tutt'altra cosa.

Risulta opportuno comunicare quanto previsto dalla circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità", che prevede che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/92, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare i giorni di assenza a tale titolo, con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrare situazioni di urgenza.



Anche la circolare Inps, in attuazione della nuova normativa n. 45 del 01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza ai disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che: “ *Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto è possibile, la relativa programmazione*”.

Sullo stesso tema il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi, con interpellazioni n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione”, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, infine, che il vigente CCNL, all'art. 15, prevede che tali permessi...*debbano essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.*

*La Dirigente Scolastica
prof. ssa Antonia Speranza*